

**COMUNE DI CETO**  
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA  
ED IL FUNZIONAMENTO  
DELLE COMMISSIONI COMUNALI**

**Approvato con Deliberazione Consiliare n. 37 in data 28/11/1995**  
**Approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 in data 10/12/2004**

**Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 23/12/2014**  
**Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 21/12/2022**

## **TITOLO I**

### **(Attribuzioni e compiti)**

#### **Art. 1**

Le commissioni comunali sono organi di promozione della partecipazione dei Cittadini alla vita politico-amministrativa ed hanno carattere propositivo e consultivo nell'ambito delle materie di propria competenza.

#### **Art. 2**

Il compito delle commissioni comunali è quello della ricerca, dello studio, della proposta e della collaborazione con la Giunta ed il Consiglio Comunale.

#### **Art. 3**

Le commissioni comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune -tramite il rispettivo Presidente -atti, notizie, informazioni e possono anche procedere alla audizione di cittadini. Alle richieste avanzate dalle commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio, fatti salvi gli atti "riservati" ai sensi di legge o di regolamento.

#### **Art. 4**

Le commissioni possono chiedere l'intervento alle riunioni del Sindaco e/o degli Assessori, nonché dei responsabili degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti dal Comune, senza diritto di voto.

Ogni commissione ha facoltà di promuovere consultazioni con esperti o con rappresentanti di associazioni, di organismi e di forze sociali, economiche, sindacali sportive e scolastiche allorquando ne ravvisi l'opportunità e la necessità.

Qualora la partecipazione di esperti o di rappresentanti esterni comportasse degli oneri per il Comune, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione alla Giunta Comunale

## **TITOLO II**

### **(Sede, composizione, nomina e durata in carica)**

#### **Art.5**

Le commissioni si riuniscono di norma in un locale messo a disposizione presso la sede municipale. Possono essere istituite le seguenti commissioni comunali:

- 1) Urbanistica e territorio (8 membri di cui 5 alla maggioranza e 3 alla minoranza);
- 2) Lavori pubblici (6 membri di cui 4 alla maggioranza e 2 alla minoranza);
- 3) Servizi pubblici (6 membri di cui 4 alla maggioranza e 2 alla minoranza);
- 4) Servizi sociali (6 membri di cui 4 alla maggioranza e 2 alla minoranza);
- 5) Diritto allo studio (6 membri di cui 4 alla maggioranza e 2 alla minoranza) +1 insegnanti e rappresentanti di interclasse;
- 6) Cultura (6 membri di cui 4 alla maggioranza e 2 alla minoranza);
- 7) Sport ed aggregazione giovanile (6 membri di cui 4 alla maggioranza e 2 alla minoranza);
- 8) Ambiente ed ecologia (6 membri di cui 4 alla maggioranza e 2 alla minoranza);
- 9) Agricoltura e gestione boschi (6 membri di cui 4 alla maggioranza e 2 alla minoranza);

- 10) Attività produttive (6 membri di cui 4 alla maggioranza e 2 alla minoranza);
- 11) Turismo (6 membri di cui 4 alla maggioranza e 2 alla minoranza);
- 12) Associazioni per il paese (6 membri di cui 4 alla maggioranza e 2 alla minoranza) + un rappresentate per ogni associazione presente sul territorio comunale.

Il Sindaco partecipa a ciascuna commissione quale membro di diritto, da conteggiarsi fra i membri assegnati alla maggioranza. In sua vece può designare l'Assessore competente per materia o un consigliere comunale con delega specifica rispetto alla materia di competenza della commissione. Possono far parte delle commissioni comunali tutti coloro che siano in possesso dei diritti civili e politici ed anche i consiglieri comunali.

#### **Art. 6**

1. Le commissioni comunali vengono nominate con provvedimento della Giunta Comunale, previa designazione dei nominativi di competenza da parte dei capigruppo consiliari: Esse durano in carica 5 anni e decadono, comunque in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale;
2. *I membri di maggioranza e di minoranza potranno revocare le proprie nomine all'interno delle commissioni ogni qualvolta venga meno la fiducia o la condivisione del loro operato. Per la revoca della nomina dovrà essere inviata comunicazione alla pec del Comune di Ceto indicando i nominativi dei membri revocati e i loro sostituti. La Giunta dovrà prenderne atto nella prima seduta e successivamente dovrà essere data comunicazione di revoca e di nuova nomina agli interessati.*

#### **Art. 7**

Le dimissioni da componente di una commissione sono irrevocabili e devono essere comunicate per iscritto al proprio presidente, nonché al Sindaco per la surroga.

I componenti della commissione decadono automaticamente dopo 3 assenze ingiustificate, anche non consecutive.

I componenti che surrogano i membri dimissionari o decaduti restano in carica fino alla scadenza normale della commissione.

### **TITOLO III (Funzionamento)**

#### **Art.8**

Ogni commissione comunale è presieduta dall'assessore competente per materia o da un consigliere designato dal Sindaco che svolge le funzioni di coordinatore, garantendo i collegamenti con la Giunta Comunale. In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di Presidente vengono esercitate dal membro più anziano d'età.

La Commissione di cui all'art. 5 punto 12 può essere presieduta da un cittadino non consigliere nominato dal Sindaco quale membro di diritto.

#### **Art.9**

Le commissioni si riuniscono di norma in seduta pubblica e sono convocate dal relativo presidente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di almeno la metà dei componenti mediante avviso scritto recante il luogo, la data e l'ora della seduta, nonché il relativo ordine del giorno, da recapitare a domicilio almeno 5 giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza. Copia dell'avviso di convocazione deve essere trasmessa anche al Sindaco, il quale è tenuto a fornire la documentazione inerente agli argomenti da trattare attraverso l'ufficio di segreteria cui compete il coordinamento del lavoro delle commissioni.

Le sedute delle commissioni sono valide quando sia presente almeno la metà più una dei suoi componenti ad eccezione della commissione per il diritto allo studio e della commissione associazioni per il paese, per le quali si computano a tale fine i soli membri designati da maggioranza e minoranza. L'approvazione delle singole proposte avviene a maggioranza assoluta dei componenti della commissione aventi diritto al voto; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

#### **Art.10**

Il verbale della seduta, redatto in formula sintetica dal commissario della commissione scelto fra i componenti della stessa, viene approvato seduta stante oppure nella riunione immediatamente successiva. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione viene depositato presso l'ufficio di segreteria dando possibilità a chiunque di prenderne visione.

#### **Art.11**

Più commissioni comunali possono essere convocate e riunirsi in seduta congiunta quando le materie riguardino diverse competenze.

In tal caso la convocazione viene indetta d'intesa fra i presidenti interessati e la presidenza viene assunta da quello più anziano d'età.